

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale in qualità di Assistente Tecnico – Perito Chimico.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI ASSISTENTE TECNICO – PERITO CHIMICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026:

- il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico, da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;
- il reclutamento a tempo determinato di n. 6 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

CONSIDERATO CHE, in relazione ad eventuali mutate esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia e nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento, in caso di previsione di reclutamento a tempo indeterminato delle n. 6 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico per le quali allo stato è prevista l'assunzione a tempo determinato, si procederà al preventivo esperimento della procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE con D.D.G. n. 273 del 01/06/2023 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale nel profilo di A.T. Perito Chimico;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 253/2025, con la quale, per le ragioni ivi indicate, si è dato incarico all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Affari Generali di predisporre un



nuovo bando di concorso per il reclutamento di unità di personale con profilo di A.T. Perito Chimico;

VISTO l'art. 35, comma 5-sexies, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati **((numericamente o))** nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della **((stipulazione))** del contratto di assunzione.";

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO CHE, in virtù della esigenza di procedere con il reclutamento delle unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico per assicurare e garantire l'espletamento delle attività connesse al Piano Straordinario Assunzioni o al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ovvero per altre esigenze istituzionali in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali previste o da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia, si rende necessario bandire, contestualmente alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, una nuova procedura concorsuale per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico;

PRECISATO CHE la graduatoria di merito del concorso pubblico per A.T. Perito Chimico, approvata con D.D.G. n. 273/2023, resta comunque valida sino alla naturale scadenza e ad essa si attingerà preliminarmente in caso di eventuali previsioni assunzionali presso le sedi per le quali i candidati idonei ivi utilmente collocati hanno precedentemente manifestato la disponibilità all'assunzione;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 190 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e



le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”;

- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”;

- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “*Disposizioni in materia di mobilità del personale*”, formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l’apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato – con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto “*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*”), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale, con profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico (Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede di ARPA Puglia di Taranto.



É garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Inoltre, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora i posti vengano coperti mediante il previo esperimento della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 indetta contestualmente alla procedura in oggetto.

Nei suddetti casi, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

Si precisa che, all'esito della approvazione della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato previste nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale (P.T.F.P. 2026-2028 e Piano Straordinario Assunzioni (2026-2027)).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l'ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. BAT con sede in Barletta - via Ferdinando I D'Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sedi in Taranto - ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Lecce con sede in Lecce - Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Foggia con sede in Foggia - Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi - via Galati.

Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.



L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 33 uomini e 13 donne per un totale di 46 unità e, quindi, con un indice percentuale di 71,74% Uomini e 28,26% Donne. Dato che il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025, la figura professionale ricercata:

"Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche, nell'effettuazione di operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla



protezione dell'ambiente, alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Può inoltre eseguire interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse."

2. Il contenuto del profilo professionale in parola richiede il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.

2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.

3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;



d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

e) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, è richiesto:

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Previgente ordinamento: Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico; Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica – Settore tecnologico – Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie. - Previgente ordinamento: Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico-biologico; Nuovo ordinamento: Diploma di maturità professionale – Settore industria e artigianato – Indirizzo: produzioni industriali e artigianali – Articolazione: Industria (con formazione in ambito chimico-biologico);
 - Previgente ordinamento: Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Chimico Biologico o Biologico-Sanitario;
 - Nuovo ordinamento: Diploma di maturità scientifica – Opzione Scienze Applicate.
 - Coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, che stabilisce il principio dell'assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, sono altresì ammessi a partecipare al concorso in oggetto i candidati in possesso di:
 - diploma di laurea in chimica, vecchio ordinamento, nonché di lauree triennali, specialistiche ovvero magistrali di cui alle classi 21 (Scienze e Tecnologie chimiche), L 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura), 62/S (Scienze chimiche), 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale), LM71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale) e LM54 (Scienze chimiche);
 - - Laurea triennale, appartenente alla classe 12 Scienze biologiche ovvero L-13 Scienze biologiche ovvero Diploma di laurea (vecchio ordinamento universitario) in Scienze Biologiche ovvero Laurea specialistica classe 6/S Biologia o 69/S Scienze della nutrizione umana ovvero Laurea magistrale Classe LM – 6 Biologia o LM - 61 Scienze della nutrizione umana ovvero
 - Lauree specialistiche/magistrali delle classi 8/S e LM-8 Biotecnologie industriali se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia ai sensi del Decreto Interministeriale 15/01/2013 ovvero
 - Lauree specialistiche/magistrali della classe 9/S e LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia, ai sensi del Decreto Interministeriale 28/06/2011 ovvero
 - Lauree specialistiche/magistrali della classe 7/S e LM-7 Biotecnologie agrarie se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia, ai sensi del Decreto Interministeriale 11/11/2011.
- Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito, il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al



concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI. SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).
4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di



residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2 Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e



l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di



prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;



g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione qualora richiesta e la data del conseguimento.

h) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;

b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: "*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*".

g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.



5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati



per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;

O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;

O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.



2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.
5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.
6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).
7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.
8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).
9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:
 - l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
 - la data di inizio e l'eventuale data di termine;
 - la specifica categoria/qualifica;
 - la descrizione dell'attività;
 - il tipo di contratto;
 - l'impegno orario.
10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.
11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".
12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.
13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.



n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.
2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.
3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.
4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.
5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:
 - collaborazione e lavoro in gruppo
 - analisi e soluzione di problemi
 - consapevolezza digitale
 - accuratezza e affidabilità
 - iniziativa e orientamento al risultato.
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.
7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il



Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione



sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta - ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

- a) Tecniche strumentali di chimica analitica;
- b) Tecniche preparative in chimica analitica;
- c) Tecniche di campionamento di matrici ambientali;



- d) Metodologie e tecniche analitiche per il controllo delle matrici alimentari e ambientali;
- e) Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale riguardante le competenze dell'ARPA, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. n. 32/1996 e s.m.i.;
- f) Ambito normativo e applicazioni dell'accreditamento dei laboratori di prova, con particolare riferimento alla ISO/IEC 17025;
- g) Controllo qualità dei processi di laboratorio.

Se la Commissione opererà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare - se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica - soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La prova orale - PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 - consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, contro dedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- 1) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.")
- 2) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- 3) Accertamento del possesso delle soft skill
- 4) Nozioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.



La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

- 1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;
- 2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;
- 3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;
- 4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;

- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad



insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
 - Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione
- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.



6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti 1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

- | |
|---|
| <p>1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea) con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso (massimo 1,00 punto):</p> <p>A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,30</p> <p>B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 0,50</p> <p>C. 60 o 100 [voto diploma] - 110 [voto laurea]: punti 0,70</p> <p>D. 100 E LODE [voto diploma] - 110 E LODE [voto laurea]: punti 1,00</p> <p>2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,10</p> <p>3. Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti: 0,25</p> <p>4. Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35</p> <p>5. Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50</p> |
|---|



6. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,50
8. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,70
9. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,20;
11. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12. Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
- 2) Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
- 3) Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
- 4) Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
- 5) Proceedings in atti di conferenze internazionali con refere dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
- 6) Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
- 7) Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. o co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi



continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione

- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso

- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso

- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate: punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- altri titoli/altra esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.

5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

6. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso,



indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.



3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.
4. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia – prima dell'immissione in servizio – sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. della idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.
5. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.
6. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
7. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
9. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.
11. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
12. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.
13. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a



cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero



accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati



saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.



I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. VITO BRUNO



Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00